

PARERE LEGALE

Servizio Accoglienza Milanese
Caritas Ambrosiana
via Bergamini 10
20122 MILANO

Rispondo alla Sua richiesta di parere sulle possibili conseguenze giuridiche a cui sono esposti i Centri di ascolto collegati con la Caritas Ambrosiana ed il Servizio Accoglienza Milanese allorché agevolino i propri utenti nell'esercizio del proprio diritto a costituire una propria posizione anagrafica.

Poiché nel Registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente e nei documenti personali di riconoscimento, l'indirizzo del Centro della Caritas compare come domicilio dell'utente è già accaduto e potrà accadere in seguito che ivi vengano ufficialmente notificati atti di costituzione in mora, intimazioni di pagamento, sentenze civili di condanna e vari atti giuridici: amministrativi o giudiziari e documenti privati.

In ciò non si ravvisa alcunché di strano essendo anzi scopo precipuo del contratto stipulato tra gli utenti ed i Centri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, quello di consentire ai cittadini privi di una ordinaria abitazione di godere pienamente di tutti i diritti civili politici e sociali, assumendosi al contempo i correlativi oneri ed obblighi.

Distinta da quella degli utenti è però, ovviamente, la posizione giuridica dell'Ente domiciliatario. Per affrontare tale questione è necessario premettere alcune brevi note sulla originaria scelta di attribuire agli utenti un sicuro punto di riferimento all'interno del Comune.

Il modello contrattuale che *deve* essere stipulato con l'utente e che *deve* essere scrupolosamente osservato in ogni sua parte non implica necessariamente che nel Centro vi sia la dimora dell'utente o il suo domicilio in senso giuridico. Titolo per l'iscrizione anagrafica del senza fissa dimora è infatti l'elezione di domicilio nel Comune in cui il cittadino liberamente sceglie di stabilire il centro dei propri affari ed interessi, di qualunque natura e forma essi siano. Il Centro d'ascolto non fornisce altro che **un recapito** che per un verso agevola il senza dimora; il quale è posto in grado di ricevere ogni comunicazione che lo riguardi ed eventualmente promuovere o proseguire le sue istanze nei confronti di soggetti pubblici e privati; per altro verso agevola gli ufficiali di anagrafe che, attraverso l'attestazione dell'Ente riguardo l'abituale frequenza del Centro da parte del cittadino interessato e mediante altri indizi, possono più facilmente assolvere al loro dovere di accertare che l'elezione di domicilio nel Comune non sia fittizia bensì corrisponda ad un reale intento del richiedente.

A questo servizio basilare, reso dai Centri, se ne possono aggiungere altri quali il deposito di alcuni beni personali degli utenti, con esclusione però di oggetti preziosi e danaro; sotto questo profilo il Centro è depositario di alcuni beni altrui.

Tutta questa lunga premessa serve a distinguere nettamente la posizione giuridica dei Centri che siano anche convivenze e rispetto ai quali può dirsi propriamente che l'utente abbia trovato in tal luogo la propria residenza. E Centri i quali forniscano all'utente esclusivamente un recapito ed eventualmente siano depositari di alcuni suoi beni.

Occorre dunque procedere tratteggiando per grandi linee le eventuali difficoltà che questi Centri, svolgenti attività diversa, potrebbero incontrare con una certa frequenza.

I) Centri con convivenza.

Uno o più d'uno dei creditori di un utente potrebbero risolversi a iniziare un processo esecutivo per ottenere soddisfazione dei propri crediti. Come è noto ciò comporta (nella maggior parte dei casi) il pignoramento di taluni beni del debitore, l'eventuale loro successiva vendita ed infine la distribuzione del ricavato tra i creditori. Per far ciò la legge consente agli ufficiali giudiziari di *ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore* intesa come il luogo in cui il debitore abita stabilmente. (Art 513 c.p.c.)

- Il Responsabile del Centro non potrebbe opporsi dunque all'accesso dell'ufficiale giudiziario nei luoghi della convivenza e dovrebbe cooperare con l'Autorità indicando la stanza o gli armadi che siano nella disponibilità dell'utente destinatario della esecuzione per consentire le ricerche.
- E' di solare evidenza che possono essere pignorati solo i beni del debitore e non quelli di proprietà del Centro e se anche per errore accadesse che venissero indicati nel verbale steso dall' Uff. giudiziario beni altrui, sono

previsti efficaci rimedi che consentono al legittimo proprietario di ritornare nella disponibilità piena dei propri beni.

- Il responsabile del Centro potrà assistere alle varie operazioni e, anche con l'assistenza di un legale di fiducia, controllare che tra i beni effettivamente appartenenti al debitore non siano inclusi beni impignorabili.

Non possono essere pignorate (Art 514 c.p.c.):

- le cose sacre e quelle destinate all'esercizio del culto;
- l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni il frigorifero, le stufe ed i fornelli, la lavatrice, gli utensili della casa e di cucina indispensabili per il proprietario e la sua famiglia;
- i commestibili ed i combustibili necessari per un mese;
- gli strumenti, gli oggetti ed i libri necessari perché il debitore eserciti la sua professione o mestiere;
- oggetti (anche armi) che il debitore abbia il dovere di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- decorazione al valore, lettere e scritti di famiglia.

Tenuto conto di tutto ciò, gli spazi per una fruttuosa espropriazione mobiliare di un vostro utente sono piuttosto limitati. Tuttavia supponendo che vengano trovate cose pignorabili dell'utente, occorre fare una ulteriore notazione. Mentre danaro, oggetti preziosi e titoli di credito sono consegnati al cancelliere della pretura, le altre cose spesso sono lasciate lì ove si trovano ma affidate alla custodia di un terzo. Poiché molto grave è la responsabilità civile e penale di colui che si assume la custodia delle cose pignorate, si consiglia al responsabile del Centro, se richiesto, di non consentire di essere indicato come tale se non è assolutamente sicuro di poter svolgere correttamente tale compito. Il rifiuto non richiede l'utilizzo di particolari formule: è sufficiente rendere una dichiarazione in tal senso e naturalmente non firmare il verbale di pignoramento steso dall'ufficiale giudiziario.

II) Centri che forniscono servizi di recapito e deposito.

Per le attività svolte dagli altri Centri, si deve escludere che le loro sedi siano qualificabili come altrettante *case del debitore*. L'osservazione, ovvia per tutti coloro che concretamente svolgono un simile servizio socio assistenziale, è gravida di conseguenze giuridiche. Infatti gli eventuali creditori degli utenti non si potranno valere delle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore di cui si è fatto cenno sub I).

- L'ufficiale giudiziario, a parere dello scrivente, non potrà in particolare pignorare le cose depositate dagli utenti esibendo semplicemente il titolo esecutivo (ex. Sentenza, Decreto Ingiuntivo, cambiale etc.) ed il precetto previamente notificati.
- Non sarà poi neppure sufficiente l'autorizzazione del pretore ex. Art. 513^{3c} a pignorare cose determinate che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma *delle quali egli può immediatamente disporre*. In tali casi il Responsabile del Centro potrebbe comunque legittimamente opporsi, sempre previa consultazione col proprio legale di fiducia, ad una attività di ricerca ed aggressione dei beni dell'utente depositate presso gli uffici del Centro stesso se non effettuate nelle forme del *pignoramento presso terzi*.
- Ciò significa concretamente che i creditori dovrebbero notificare al Centro in persona del suo legale rappresentante un atto contenente tra l'altro l'indicazione delle cose dovute dal terzo (cioè il Centro) al debitore (cioè l'utente). Secondo lo schema *tipo* del contratto sottoscritto dai Centri l'unica obbligazione avente contenuto patrimoniale del Centro verso l'utente dovrebbe essere quella di consegnare, a sua richiesta, le cose date in deposito gratuito. Inoltre il creditore dovrà rivolgere al Centro l'intimazione a non disporre delle cose anzidette senza ordine del giudice. Quindi dal momento del ricevimento di quest'atto il Responsabile del centro sarà obbligato a non restituire le cose al proprio utente. Il Responsabile sarà infine tenuto a comparire innanzi al giudice e dichiarare se e quali cose del debitore abbia in deposito ed attenersi alle successive istruzioni che in quella sede gli verranno date ma che non comportano alcuna sua diretta responsabilità per i debiti dell'utente.

Dalle considerazioni che precedono emerge la necessità che i Centri della Caritas ed il S.A.M. si atterrano scrupolosamente alle clausole del contratto con gli utenti che avevo a suo tempo suggerito al fine di agevolarli nel riconoscimento della residenza anagrafica; in particolare se si eviteranno modifiche verbali o prolungate tolleranze nei confronti di violazione delle restrittive regole dettate al riguardo del deposito di beni di proprietà degli utenti, è parere dello scrivente che i rischi di incorrere in problemi giudiziari sono minimi e comunque facilmente superabili.

Sono sempre a Sua disposizione per ulteriori delucidazioni o per affrontare specifici problemi che nel corso della vostra meritoria attività sociale dovessero manifestarsi.